

Campania/2024/PASP

**REPUBBLICA ITALIANA****La Corte dei conti****Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario

Tommaso Martino

Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 7 maggio 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni nn. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2024 avente ad oggetto: *"Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile – presa d'atto modello giuridico-amministrativo "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS, e approvazione schema atto costitutivo e statuto"*, trasmessa a questa Sezione e acquisita al protocollo n. 2177 del 27.03.2024, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 61/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il Relatore, Referendario dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata.

Il Comune di San Mauro La Bruca (SA) ha trasmesso - in data 26.03.2024, acquisita al protocollo della Sezione al n. 2177 del 27.03.2024 - ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, il verbale di deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21.03.2024, avente ad oggetto *"Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile – presa d'atto modello giuridico – amministrativo "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – Impresa Sociale ETS"*, e approvazione Schema Atto costitutivo e Statuto".

In particolare, il Comune di San Mauro La Bruca (SA) ha deliberato di approvare l'impegno a costituire e far parte della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale sotto forma di Società Cooperativa di Comunità e di approvare gli allegati "Atto costitutivo" e "Statuto".

A detto verbale di deliberazione risulta allegato:

- Proposta di delibera di Consiglio Comunale recante oggetto *"Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile – presa d'atto modello giuridico-amministrativo "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS"*, e approvazione schema atto costitutivo e statuto";
- parere favorevole del Revisore dei conti, verbale n. 3 del 19.03.2024
- Relazione che illustra le motivazioni a supporto della scelta da parte del Comune di acquisto di quote di partecipazione nella società cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale impresa sociale E.T.S. di San Mauro la Bruca;

Sebbene richiamati nella proposta di delibera di c.c. l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società non risultano allegati e trasmessi.

Il Magistrato istruttore, quindi, con nota prot. n. 2536 del 10.04.2024 ha richiesto la trasmissione dei ridetti atti. Il Comune, con mail-pec recante data 11.04.2024, ha trasmesso quanto richiesto.

Dall'esame della deliberazione e dalla relazione risulta che l'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 31.10.2023 dava incarico al RUP di avviare le procedure di ricerca dei soggetti interessati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e di verificare la fattibilità tecnica ed economica del progetto. Con determina del responsabile dell'area tecnica, secondo la procedura di affidamento diretto, è stata individuata la società Consac Ies – Infrastrutture Energia Servizi s.p.a. con sede in Castelnuovo Cilento (SA), quale soggetto facilitatore di assistenza e consulenza tecnico-amministrativa, preposto all'animazione territoriale ed incaricato di supportare l'Ente ed il Responsabile del Procedimento nell'iter di costituzione e realizzazione della CER.

L'Ente rappresenta (nella proposta di delibera di C.C.) che la costituzione della Cooperativa in esame nasce dall'analisi di alcuni elementi quali:

- Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della mobilità sostenibile), adottato in via definitiva nel mese di dicembre 2019 in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE strumento fondamentale per l'inizio di un percorso di cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 377 del 15.07.2020, che ha approvato il Piano Energetico Ambientale (PEAR) che prevede tre macroobiettivi: aumentare la competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali; raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato; migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture;
- Il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), approvato in via definitiva con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 luglio 2021 sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344, che stanziava più di 2 miliardi di euro per installare 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in

configurazione distribuita da parte di comunità energetiche rinnovabili puntando sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, ovvero quelli più a rischio di spopolamento;

- il DGR n. 451 del 01.09.2022 con il quale la Regione Campania ha deliberato uno stanziamento iniziale pari ad € 1.000.000,00 per promuovere la costituzione di "*Comunità energetiche rinnovabili e Solidali*" individuando le Amministrazioni di Comuni Campani con meno di 5.000 abitanti quali soggetti promotori in ottica complementare e sinergica rispetto alle misure attuative previste dal Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR).

- il DD n. 865 del 3.10.2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 3.10.2022 con quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di "*Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali*".

L'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21.03.2024 ha approvato l'impegno a costituire e far parte della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale sotto forma di Società Cooperativa di Comunità, mediante la sottoscrizione e il successivo acquisto di n. 10 quote di capitale sociale (da € 25,00 ciascuna), per un importo totale pari ad € 250,00. Con successivo atto dirigenziale si provvederà ad impegnare la somma pari ad € 250,00 per la sottoscrizione delle quote, nonché della somma provvisoria di € 1.200,00 volta al pagamento degli oneri notarili per la costituzione del CER.

La forma giuridica scelta, ad avviso dell'Ente, si attaglia perfettamente alle dinamiche della Comunità Energetica, configurandosi quale modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi. Inoltre, nella ridetta delibera di C.C. si dà conto della garanzia per il bilancio comunale riconnessa alla autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società cooperative. Il Sindaco precisa che la bozza di fac – simile di atto costitutivo e statuto al momento della costituzione potrà essere modificata per conformarsi alle specifiche esigenze del territorio.

L'Ente trasmette altresì una relazione che illustra le motivazioni a supporto della scelta da parte del Comune di San Mauro la Bruca dell'acquisto di quote di partecipazione nella Soc. Coop. Di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Impresa Sociale E.T.S. di San Mauro la Bruca ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Descritta nei suddetti termini l'operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di costituzione societaria.

DIRITTO

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP), alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 del ridetto art. 5 consente, poi, all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*", e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale. Dunque, a seguito di un parere negativo, si configura a carico dell'amministrazione deliberante un onere di motivazione rafforzata.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la

veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (*id est*: la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo *de quo* (l'art. 5, comma 3, TUSP, prevede testualmente: *"qualora la Corte non si pronunci entro il termine"* di sessanta giorni dal ricevimento, *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*).

La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia *de qua* trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono, in chiave diacronica, il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

3. Ambito soggettivo del controllo.

Il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui*

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale". Il menzionato art. 1, co, 2, include espressamente anche i Comuni.

Pertanto, il Comune di San Marco la Bruca (SA) rientra nel novero degli enti che sono soggetti al controllo della Sezione.

4. Ambito oggettivo del controllo.

L'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *"partecipazione"* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P).

Tale disposizione ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

La fattispecie oggetto del presente esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP. Si è infatti di fronte all'adesione da parte del Comune di San Mauro la Bruca (SA) alla costituzione e acquisto di partecipazione nella società cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale impresa sociale E.T.S. con forma giuridica di società cooperativa.

5. Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di costituzione.

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Considerato che il Comune di San Mauro La Bruca (SA) è un Comune della provincia di Salerno, rientra tra *"gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*, per i quali ha competenza questa Sezione ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP.

6. Conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, TUSP *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"*.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della delibera n. 11 del 21.03.2024, adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Mauro la Bruca (SA), organo titolare del potere deliberativo in materia.

Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

7. Vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP).

Gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* (art. 3) e che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (art. 4). Il comma 7 del ridetto articolo dispone che *"sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

L'atto deliberativo riguarda la costituzione di una *"Comunità Energetica Rinnovabile – Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS"*.

Si tratta, quindi, di una società cooperativa (artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, comma 1.

Lo Statuto della costituenda società, all'art. 40, prevede, in ossequio alle disposizioni ex art 2519 del c.c., che si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

In ordine poi alla qualifica di impresa sociale, l'art. 1 comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) recita che: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

Oramai la nozione di impresa interna ed eurounitaria, non presuppone finalità lucrative (cfr. *Codice commentato delle società - diretto da Loredana Nazzicone*) e l'impresa sociale è una *"qualifica"* che non modifica la natura giuridica dell'organizzazione che assume.

Dalla ricostruzione normativa e statutaria sopra esposta si rileva come il Comune ha deliberato l'acquisto della partecipazione in una società cooperativa a responsabilità limitata rientrante nell'alveo dei tipi societari enucleati dall'art. 3 TUSP.

In ordine alla veste giuridica che si attaglia alle esigenze della CER, il legislatore con un recente intervento (art. 3 *septies* L. n. 95 del 2023), fermo restando la libertà nella scelta della forma giuridica della CER, sembra aver voluto rafforzare il legame tra ETS e CER. Livelli di sintonia si rinvencono, ad esempio, nella possibile eterogeneità soggettiva dei membri, nella finalità non lucrativa, nel principio delle c.d. porte aperte etc....

Con riferimento ai vincoli finalistici, dalla lettura dell'art. 4 comma 3 dello Statuto della costituenda società emerge come l'obiettivo prevalente della società sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera (...) promuovendo l'installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili. Da una attenta analisi delle norme statutarie si rileva come tale scopo non sia esclusivo ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali.

In tal guisa la prevalenza dell'oggetto sociale, in ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabile, tende a sbiadire anche in ragione della (asserita) precarietà delle norme statutarie.

Inoltre, si rileva come non tutte le attività enucleate nel citato art. 4 dello Statuto della società costituenda possono essere ricondotte a finalità istituzionali di un Ente locale.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di definire la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività d'interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242). La condivisione, l'accumulo e la vendita della stessa - purché avvenga nel rispetto dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 - sono tendenzialmente in linea con le attività delle comunità energetiche.

Le CER possono, peraltro, svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri *"che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).

La Sezione rileva come le condizioni sopra esposte non siano state pienamente adempiute con l'atto deliberativo in esame.

8. Forma societaria e obbligo di motivazione analitica (art. 5 comma 1).

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici costituiti, in maniera democratica e volontaria, da un insieme di persone fisiche, piccole e medie imprese e/o enti locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi e quelli del terzo settore nonché le amministrazioni locali che scelgono di unirsi per autoprodurre energia pulita e condividerla tra loro.

Si rileva come l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce quest'ultima come un *"soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui*

obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari” (cfr. anche, nella medesima direzione, l’art. 22 della Direttiva RED II). Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che “le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (omissis)”.

La appena riferita Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L’obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell’energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l’energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell’impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020).

A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate anche, dapprima, dall’art. 42-bis del DL 30/12/2019, n. 162 *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente, dall’art. 31 *“Comunità energetiche rinnovabili”* del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*, il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva RED II.

Tali disposizioni sono state ribadite anche nelle definizioni contenute nell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante

disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, per cui la comunità energetica *"è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...)"*.

Le comunità energetiche sono, dunque, rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività (le quali includono generazione, distribuzione, consumo, vendita, nonché conservazione dell'energia rinnovabile) e il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la comunità opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

Si tratta di una configurazione organizzativa necessariamente aperta e volontaria, nel rispetto dei requisiti di tipo tecnico disciplinati da ARERA e dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

In sintesi, la normativa di settore configura la comunità energetica come un *"soggetto giuridico"*: a) autonomo rispetto ai propri partecipanti, che possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, imprese etc.; b) teso a perseguire l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Il legislatore regionale campano è intervenuto in tema con la Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 *"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*.

Il riferito intervento normativo ha statuito, all'art. 1, che: *"La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della*

cooperazione di comunità. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili. Inoltre, "La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici".

La Sezione rileva, come, la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può senz'altro comportare un notevole valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione a livello locale e di accesso a capitali privati aggiuntivi, con incremento degli investimenti sul territorio, delle possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica (cfr. anche Considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018). Ne sono testimonianza la previsione di uno specifico intervento di sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, M2C2I1.2). Le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla costituzione della società in esame. A conforto di ciò milita il dato testuale, invero, nessuna previsione della legislazione europea, nazionale e regionale, né il TUSP esonerano l'Amministrazione procedente dall'onere motivazionale rafforzato.

Inoltre, l'atto deliberativo non risultava analiticamente motivato in ordine alla infungibilità dello strumento societario e, in particolare, del tipo di società rispetto ad altri moduli organizzativi.

Il Collegio rammenta, in linea generale, che il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, deve essere individuato sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale. L'esito di tali valutazioni deve confluire nella "*motivazione rafforzata*" richiesta dall'art. 5, comma 1, TUSP.

Il quadro regolamentare all'interno del quale si colloca l'operazione societaria in discorso è costituito da una pluralità di disposizioni legislative: alcune specifiche sulle

caratteristiche proprie del modello astratto “*comunità energetiche rinnovabili*”; altre di portata generale prescritte dal TUSP, alla cui osservanza le Amministrazioni procedenti sono tenute ogni qual volta decidano di realizzare una finalità pubblica mediante ricorso al modulo organizzativo di tipo societario.

Il punto di contatto tra la disciplina di settore (ad esempio, art. 31 del d.lgs. n. 199/2021) e quella generale (i.e., d.lgs. n. 175/2016) risiede nel valutare, in primo luogo, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla “forma”, coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale; di poi, nell’individuazione del “tipo” societario, tra quelli consentiti dall’art. 3, comma 1, del TUSP, più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto (ossia, nella fattispecie, le caratteristiche proprie di una comunità energetica), in base alla normativa di settore (ad esempio, autonomo soggetto giuridico, principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità etc.). Tali valutazioni dell’Ente, devono, poi, confluire nell’atto deliberativo, eventualmente anche attraverso la tecnica della motivazione *per relationem*, indicando, in questo caso, l’atto richiamato da rendersi disponibile secondo le forme ordinarie di pubblicità.

Questa Sezione ritiene che l’atto deliberativo all’esame presenti significative carenze motivazionali in ordine alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Invero, circa la indispensabilità della partecipazione societaria, occorre muovere dalla considerazione che la disciplina europea e nazionale in materia non indica espressamente la “veste giuridica” da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme. La qualificazione della comunità energetica rinnovabile come soggetto di diritto comporta quale precipitato che la CER può potenzialmente assumere qualsiasi “veste giuridica” (e quindi anche non societaria), purché sia “autonomo” (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), 1^a parte, d.lgs. n. 199/2011).

Quindi, non essendo la legge a prevedere “*espressamente*” la costituzione delle CER nella forma giuridica societaria, vi è la necessità di una motivazione qualificata ai sensi dell’art. 5, comma 1 TUSP.

Detto in altri termini, qualora, come nel caso di specie, venga scelta la forma societaria per la costituzione della CER, non essendo detta forma giuridica “*espressamente*” prevista dalla normativa, deve essere fornita adeguata motivazione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con

riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ad avviso della Sezione l'atto consiliare e la relazione non contengono una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'Amministrazione, nell'ampio ventaglio di opzioni offerte, abbia ritenuto di far ricorso allo strumento societario.

9. Convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria.

L'art. 5, comma 1, TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione, tra l'altro, sia in ordine alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, sia in ordine alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, la normativa citata impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Quest'ultima, quindi, è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

In merito alla sostenibilità finanziaria, nella richiamata deliberazione n. 16 del 2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si è evidenziato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.*

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. (...) la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di

esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione".

L'Ente, come detto, riferisce di voler acquistare n. 10 quote della costituenda società per una somma complessiva pari ad € 250,00. Tale somma, secondo il Comune, non rappresenterebbe una voce di costo bensì una mera immobilizzazione.

Mette conto evidenziare che per le immobilizzazioni finanziarie (costituite da partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) la valutazione è effettuata sì al costo di acquisto, ma tale valore andrà rettificato dalle perdite che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

In riferimento, poi, alla convenienza economica nella relazione allegata alla delibera di c.c. n. 11 del 21.03.2024 l'Ente sostiene che: *"la scelta adottata è: Efficiente: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile; Efficace: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato; Economica: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato ossia quello dell'affidamento del ruolo di soggetto aggregatore territoriale.*

L'Ente sostiene altresì che: *"l'intervento pubblico in siffatta realtà societaria esclude l'impiego di risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia in*

attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, attraverso una funzionale gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurre l'impatto sulla finanza pubblica. L'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi a fronte di un investimento economico limitato. I costi da sostenere per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale sono connessi esclusivamente agli investimenti alla base della creazione delle infrastrutture necessarie". L'Ente pone, poi, in evidenza i vantaggi economici per i soci produttori.

La Sezione rileva che in un quadro così tratteggiato, non può ritenersi assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 5, co. 1, TUSP.

Invero, come già sopra esposto, secondo gli insegnamenti del giudice della nomofilachia (Corte dei conti SSRR 16 del 2022), *"la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione."*

Tra gli strumenti principali di analisi si annovera il Business Plan (o altro documento equipollente), che deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.

Sulla base delle proiezioni del Business Plan dovranno essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle

varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario").

Ancora, secondo le SS.RR., deve rilevarsi *"Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale ("break even point") in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento. In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate."*

Mette conto evidenziare che la deliberazione e la relazione nulla riferiscono, in concreto, in relazione alla previsione di un Business Plan (o forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare.

Trattasi di una rilevante criticità in considerazione dell'evenienza che, proprio al fine di vagliare la sostenibilità e la convenienza dell'operazione, si rivela indispensabile che l'iniziativa adottata in tal senso sia supportata da informazioni puntuali sulle prospettive della società relativamente alla gestione economico-patrimoniale, alle spese funzionamento e agli obiettivi di efficienza gestionale ed amministrativa onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile

anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'Ente, oltre a non depositare un business plan, non si è in alcun modo soffermato (e non ha compiuto, al riguardo, alcuno sforzo motivazionale) sulla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, né sulla capacità della società di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Non è dato comprendere quali approfondimenti siano stati svolti al riguardo.

Come detto nel paragrafo precedente non essendo la forma giuridica societaria prevista "espressamente" dalla normativa europea o nazionale, bensì una delle forme giuridiche a cui l'Ente può ricorrere per la costituzione della CER, è essenziale l'analitica motivazione e dimostrazione della convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'iniziativa e della forma giuridica prescelta, che nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato risulta assente e priva di documentazione a supporto.

10. Consultazione dello schema di atto deliberativo e compatibilità dell'intervento con la disciplina in materia di aiuti di stato ex artt. 5, comma 2, e 7 del T.U.S.P.

In ordine al primo profilo, va ricordato che l'art. 5, comma 2, TUSP (2° parte) recita: *"Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica..."*.

L'Ente in tema rappresenta di aver fissato un incontro conoscitivo con la cittadinanza e di aver effettuato la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse in data 24.02.2024, adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente, mediante affissione diretta di manifesti negli appositi spazi ubicati all'interno del territorio comunale, al fine di agevolare la conoscenza e la conseguente possibilità di presentare richiesta di adesione mediante appositi moduli.

Sul punto occorre evidenziare come oggetto dell'adempimento normativo non sia "la conoscibilità" da parte della cittadinanza del progetto di costituzione di una comunità energetica sul territorio comunale, quanto l'espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di costituzione della società.

Il quadro normativo sopra delineato impone la consultazione dello schema di atto deliberativo di costituzione. Tale previsione appare in linea con la tendenza legislativa

- divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le *best practices* europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di "confronto", dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale.

In altre parole, non si tratta di valutare la conoscibilità del progetto della CER ma lo specifico atto deliberativo con cui il Comune ha deciso di costituire la società. Ed è rispetto a questo atto deliberativo che deve essere verificato se, effettivamente, vi sia stata la consultazione pubblica. Ebbene, sulla scorta della documentazione trasmessa, tale modalità di consultazione non sembra essere stata effettuata.

Con riguardo al secondo profilo, l'art. 5, comma 2, 1° parte, T.U.S.P. recita: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Sul punto, la Sezione richiama l'attenzione sulla circostanza per cui la valutazione dell'Amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 142/2018).

Si rileva l'assenza di una un'adeguata motivazione sul punto. Invero, l'onere motivazionale non può tradursi in un enunciato apodittico, ritenendosi assolto da un mero richiamo all'osservanza della legislazione europea e nazionale vigente, cui peraltro ogni azione pubblica deve già di per sé conformarsi.

11. Conclusioni.

Alla luce delle su estese considerazioni, il Collegio ritiene di esprimere, ex art. 5, comma 3, TUSP, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di San Mauro la Bruca (SA) della *"Comunità Energetica Rinnovabile – Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di San Mauro la Bruca (SA) della "*Comunità Energetica Rinnovabile – Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS*";
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.

Il Magistrato Relatore
Tommaso Martino



Il Presidente
Massimo Gagliardi



Depositata in Segreteria il 08 MAG, 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato



